



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

N. 45 del Reg.

data 29/09/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe Addizionale Comunale e IMU.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 19,25 e seguenti, nei locali del Centro Servizi presso la zona Artigianale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	Si	-	
GUAGLIARDO ANTONIO	Si	-	
LEOCATA NICOLA	Si	-	
PAPA ROSALIA RITA	Si	-	
RACINA GRAZIELLA	Si	-	
CASTIGLIONE ROSARIO	-	Si	
GUAGLIARDO PATRIZIA	Si	-	
CALI' MARIA RITA	SI	-	
CARDACI NUNZIATINA R.	Si	-	
GULLOTTA VENERA	SI	-	
MAZZAGLIA ADELE	SI	-	
PASSERO ANTONINA MARIA	SI	-	
CASTELLI GIUSEPPE	-	SI	
PUNZI IRENE ANTONELLA	Si	-	
BARTOLOTTA GAETANO	Si	-	

Totale

13 2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Castiglione Prospero. Partecipano il Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso. Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco Dott. Aldo Biondi, il Vice-Sindaco Bua Vincenzo.



- Il Presidente Castiglione introduce il contenuto della proposta. Legge, poi, il dispositivo della stessa. Mette, infine, ai voti la proposta, col seguente esito:

- Presenti: 13;
- Votanti: 13;
- Favorevoli: 13.

Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 5° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: *"Approvazione tariffe Addizionale Comunale e IMU"*;
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il vigente Statuto per la Regione Siciliana;

DELIBERA

APPROVARE la proposta posta al 5° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: *"Approvazione tariffe Addizionale Comunale e IMU"*.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE ADDIZIONALE COMUNALE E IMU

IL SINDACO

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale secondo quanto previsto dal regolamento. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M.18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che l'aliquota dell'addizionale comunale attualmente in vigore è dell' 0,48%;

* **ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

**PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

1. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014 nelle seguenti misure:
 - I.M.U.: aliquota di base, di cui all'articolo 13, comma 6, D.L. n. 201/2011 dello 0,76%;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, dello 0,4%;
 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D aumento 0,76%;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef relativa all'anno 2014 nella misura dello 0,48%;
3. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL SINDACO



Proposte n° 13 del 15/09/2014

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 15/9/2014.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

Li, 15/9/2014.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il Consigliere Anziano

(Sig. Guagliardo Antonio)



Il Presidente del Consiglio

(Prof. Prospero Castiglione)

Prof. Prospero Castiglione



Il Segretario Generale

(Dr. Alfredo Verso)

Alfredo Verso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi (art 11, comma 1°, come modificato dall'art 127, comma 21, della l.r. 17/04) dal ___/___/___ al ___/___/___ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ è divenuta esecutiva il ___/___/___

- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L R. 44/91
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L R. 44/91
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell' art. 12, comma 1 della L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
_____		SETTORE SOLID. SOCIALE	
_____		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio on line dal 07/10/2014 al 22/10/2014 per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li, 07.10.2014



Il Messo Comunale
IL MESSO NOTIFICATORE
(Cesario Stravaglieri)

Cesario Stravaglieri